



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 novembre 2013 (09.12)
(OR. en)**

16303/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0117 (COD)**

**CODEC 2598
AGRI 754
AGRIFIN 190
AGRISTR 141
AGRIORG 167
PE 531**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato speciale Agricoltura/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che modifica il regolamento (UE) n. [...] [SR] per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione per l'esercizio 2014 e che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio nonché i regolamenti (UE) n. [...] [PD], (UE) n. [...] [HZ] e (UE) n. [...] [OCM] per quanto riguarda la loro applicazione nel corso dell'esercizio 2014
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 18 - 21 novembre 2013)

I. INTRODUZIONE

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha inizialmente presentato 40 emendamenti alla proposta di regolamento (emendamenti 1-40).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha presentato un ulteriore emendamento di compromesso (emendamento 41). Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra ed era volto a sostituire - piuttosto che completare - i 40 emendamenti iniziali della commissione.

II. VOTAZIONE

Nella votazione, che ha avuto luogo il 20 novembre 2013, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso 41. Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato ¹.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione del Parlamento.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

P7_TA-PROV(2013)0494

Disposizioni transitorie relative al sostegno allo sviluppo rurale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che modifica il regolamento (UE) n. [SR] per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione per l'esercizio 2014 e che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 nonché i regolamenti (UE) n. [PD], (UE) n. [HR] e (UE) n. [OCM] per quanto riguarda la loro applicazione nel corso dell'esercizio 2014 (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0226),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0104/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2013¹,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 28 ottobre 2013 di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A7-0326/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. [SR] per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione rispetto all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. [PD], (UE) n. [regolamento orizzontale] e (UE) n. [OCM unica] per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai *parlamenti* nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. [SR] del Parlamento europeo e del Consiglio del ..., relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)², che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, stabilisce le norme che disciplinano il sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale ed abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)³, fermo restando il proseguimento dell'applicazione dei regolamenti di esecuzione di detto regolamento fino alla loro abrogazione da parte della Commissione. Per agevolare la transizione dai regimi di sostegno esistenti a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 al nuovo quadro giuridico, relativo al periodo di programmazione che ha inizio il 1° gennaio 2014 ("il nuovo periodo di programmazione"), è necessario adottare norme transitorie onde evitare qualsiasi ritardo o

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

¹ Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013.

² GU L [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

difficoltà nell'applicazione del sostegno allo sviluppo rurale, che potrebbero verificarsi a partire dall'adozione dei nuovi programmi di sostegno rurale. Per tale motivo **si dovrebbe consentire** agli Stati membri **di** continuare ad assumere gli impegni giuridici nell'ambito degli attuali programmi di sviluppo rurale nel 2014 in relazione ad alcune misure, e **le** spese che ne derivano **dovrebbero** beneficiare di un sostegno nel corso del nuovo periodo di programmazione.

- (2) In considerazione della sostanziale modifica che si propone di apportare per il prossimo periodo di programmazione al metodo di delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali importanti, **l'**obbligo imposto all'agricoltore di proseguire l'attività agricola nella zona per cinque anni **non si dovrebbe applicare per i nuovi impegni giuridici assunti nel 2014.**
- (3) Allo scopo di garantire la certezza del diritto durante la fase di transizione, **talune** spese sostenute ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 **dovrebbero poter** beneficiare di un contributo del FEASR nel corso del nuovo periodo di programmazione allorché restano da effettuare dei pagamenti. **Tale disposizione dovrebbe includere anche taluni impegni a lungo termine nell'ambito di misure simili previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti¹, dal regolamento (CEE) n. 2078/1992 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale² e dal regolamento (CEE) n. 2080/1992 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo³ se dette misure hanno ricevuto sostegno ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e nel 2014 vi sono ancora pagamenti da effettuare.** Ai fini di una corretta gestione finanziaria e di un'efficace attuazione del programma, è opportuno che tali spese siano chiaramente definite nei programmi di sviluppo rurale e nell'insieme dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri. Onde evitare un'inutile complessità della gestione finanziaria dei programmi di sviluppo rurale nel corso del nuovo periodo di programmazione, **alle** spese transitorie **si dovrebbero applicare** i tassi di cofinanziamento del nuovo periodo di programmazione.
- (3 bis) **Tenuto conto delle gravi difficoltà in cui diversi Stati membri tuttora si trovano per quanto riguarda la propria stabilità finanziaria, e allo scopo di limitarne le conseguenze negative durante la transizione fra l'attuale periodo di programmazione e il successivo, autorizzando l'utilizzo massimo dei fondi disponibili del FEASR, è necessario prorogare la durata della deroga maggiorando i tassi massimi di contributo del FEASR di cui all'articolo 70, paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio fino alla data finale di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013, ossia il 31 dicembre 2015.**
- (4) Il regolamento (UE) n. del Parlamento europeo e del Consiglio del..., che stabilisce le norme relative ai pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno della politica agricola comune [PD]⁴, mette a punto nuovi regimi di sostegno e si

¹ **GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.**

² **GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.**

³ **GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96.**

⁴ **GU L [...] del [...], pag. [...].**

applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. La data di applicazione non consentirebbe di stabilire per tempo le disposizioni amministrative e pratiche necessarie all'introduzione delle domande per il 2014. Per questo motivo l'applicazione del nuovo regime di pagamenti diretti deve essere rimandata di un anno. Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori¹, dovrebbe pertanto continuare a costituire la base della concessione del sostegno al reddito degli agricoltori per l'anno civile 2014, pur tenendo conto del [regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale]².

- (5) Poiché il regolamento (CE) n. 73/2009 deve continuare ad applicarsi nel 2014 e allo scopo di garantire la coerenza nell'applicazione delle disposizioni relative alla condizionalità e il rispetto delle norme richieste per talune misure, occorre prevedere che le pertinenti disposizioni, in vigore nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, continuino ad essere applicabili fino all'entrata in vigore del nuovo quadro legislativo. Per le stesse ragioni, è necessario prevedere che le disposizioni relative ai pagamenti diretti nazionali complementari per la Croazia che si applicano nel 2013 continuino ad essere applicate.
- (6) **■** L'articolo 76 del regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale] del Parlamento europeo e del Consiglio³, **prevede la possibilità, per** gli Stati membri, **■ di** versare anticipi sui pagamenti diretti. Il regolamento (CE) n. 73/2009 impone alla Commissione di autorizzare tale possibilità. L'esperienza acquisita nell'applicazione dei regimi di sostegno diretto indica che è opportuno consentire agli agricoltori di ricevere anticipi. Per quanto riguarda le domande presentate nel 2014, occorre che tali anticipi siano limitati al 50% dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 ed all'80% dei pagamenti per le carni bovine.
- (7) Al fine di rispettare il regolamento [regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale], e in particolare il livellamento dell'importo disponibile per la concessione del sostegno diretto agli agricoltori, nonché il meccanismo di convergenza esterna, occorre modificare i massimali nazionali stabiliti nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2014. Tale modifica dei massimali nazionali inciderà inevitabilmente sugli importi che i singoli agricoltori potranno ricevere come pagamenti diretti nel 2014. Occorre pertanto definire in che modo tale modifica si ripercuoterà sul valore dei diritti all'aiuto e sul livello degli altri pagamenti diretti. ***Al fine di tener conto della situazione dei piccoli agricoltori, specialmente poiché nel 2014 non sarà applicabile nessuna modulazione o meccanismo di aggiustamento, compresa in particolare una franchigia di 5000 EUR, agli Stati membri che non accordano un pagamento redistributivo e non optano per un trasferimento dei fondi al secondo pilastro tramite il meccanismo di flessibilità dovrebbe essere consentito di non ridurre il valore di tutti i diritti all'aiuto.***
- (8) **■ Talune disposizioni** del regolamento (CE) n. 73/2009, **■** in particolare per quanto riguarda gli elementi sui quali vertono le cifre di cui all'allegato VIII del suddetto regolamento ed il nesso con la possibilità offerta agli Stati membri di attingere agli stanziamenti rimasti inutilizzati nell'ambito del regime di pagamento unico per finanziare il

¹ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

² GU L [...] del [...], pag. [...].

³ GU L [...] del [...], pag. [...].

sostegno specifico, *dovrebbero essere chiarite sulla base dell'esperienza acquisita nell'esecuzione finanziaria del regolamento.*

- (9) Il regolamento (CE) n. 73/2009 offre agli Stati membri la possibilità di decidere di utilizzare una determinata percentuale del loro massimale nazionale in modo da apportare un sostegno specifico ai propri agricoltori e di riesaminare una decisione presa anteriormente decidendo di modificare tale sostegno o di mettervi fine. È opportuno prevedere un'ulteriore riesame di tali decisioni con effetto a decorrere dall'anno civile 2014. Al tempo stesso, è necessario prorogare di un anno le condizioni particolari alle quali è erogato il sostegno specifico in taluni Stati membri ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, condizioni destinate a scadere nel 2013, onde evitare un'interruzione del livello di sostegno. *Considerata l'introduzione del sostegno accoppiato facoltativo, disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2015 per taluni settori o regioni in casi chiaramente definiti, è opportuno consentire agli Stati membri, nel 2014, di aumentare al 6,5% il livello di taluni tipi di sostegno specifico ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009.*
- (9 bis) *Tenuto conto del fatto che il sostegno unitario agli agricoltori aventi aziende di dimensioni più piccole deve essere sufficiente per conseguire efficacemente l'obiettivo di sostegno al reddito, e che nel 2014 non sarà applicabile nessuna modulazione o meccanismo di aggiustamento, compresa in particolare una franchigia di 5000 EUR, occorre che già nel 2014 gli Stati membri possano ridistribuire il sostegno diretto tra gli agricoltori concedendo loro un pagamento supplementare per i primi ettari.*
- (10) Il regime di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 riveste carattere transitorio ed era destinato a prendere fine il 31 dicembre 2013. *Nel contesto della riforma della PAC è stato deciso che gli Stati membri che applicano tale regime dovrebbero avere la facoltà di applicarlo ai fini della concessione del pagamento di base per un ulteriore periodo transitorio fino alla fine del 2020 al più tardi. È pertanto opportuno prorogare di un anno il periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui al regolamento (CE) n. 73/2009. Inoltre, allo scopo di tenere conto della ristrutturazione delle terre in corso ed a fini di semplificazione, la superficie agricola ammissibile in tali Stati membri dovrebbe includere anche le superfici ammissibili che non erano in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, come avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai sensi del regolamento (UE) n. [PD].*
- (10 bis) *Conformemente all'articolo 133 bis del regolamento (CE) n. 73/2009, i nuovi Stati membri, diversi dalla Bulgaria e dalla Romania, che applicano il regime di pagamento unico per superficie, hanno la possibilità di concedere aiuti nazionali transitori nel 2013. In considerazione della proroga, per l'anno 2014, del regime di pagamento unico per superficie, gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie dovrebbero mantenere la possibilità di concedere, nel 2014, aiuti nazionali transitori agli agricoltori. Tenuto conto del livello, per Bulgaria e Romania, dei pagamenti diretti nazionali integrativi di cui all'articolo 132 del regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2014, tali Stati membri dovrebbero poter optare, nel 2014, per gli aiuti nazionali transitori anziché concedere pagamenti diretti nazionali integrativi.*
- (10 ter) *Gli aiuti nazionali transitori vengono concessi alle medesime condizioni applicate nel 2013 a tali aiuti o, per la Bulgaria e la Romania, alle medesime condizioni applicate nel 2013 ai pagamenti diretti nazionali integrativi. Tuttavia, al fine di semplificare la gestione degli aiuti nazionali transitori nel 2014, non si dovrebbero applicare le limitazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 7 e 10 del regolamento*

(CE) n. 73/2009. Inoltre, al fine di assicurare la compatibilità degli aiuti nazionali transitori con il meccanismo di convergenza, il livello massimo degli aiuti per settore è limitato ad una determinata percentuale. Tenuto conto della difficile situazione finanziaria di Cipro, occorre prevedere taluni adeguamenti per questo paese.

- (11) Per consentire agli Stati membri di rispondere alle esigenze del loro settore agricolo o di rafforzare la propria politica di sviluppo rurale in modo più flessibile, è opportuno offrire loro la possibilità di trasferire fondi dai massimali applicabili ai pagamenti diretti al sostegno assegnato allo sviluppo rurale e dal **sostegno** assegnato allo sviluppo rurale ai loro massimali di pagamenti diretti. Allo stesso tempo, occorre consentire agli Stati membri il cui il livello di sostegno diretto permane inferiore al 90% del livello medio dell'Unione di trasferire fondi supplementari dal sostegno assegnato allo sviluppo rurale ai massimali applicabili ai pagamenti diretti. Tali scelte andrebbero operate, entro certi limiti, **per l'intero periodo degli esercizi finanziari dal 2015 al 2020, prevedendo la possibilità di effettuare una revisione nel 2017.**
- (12) **La** direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque¹, **ha previsto l'abrogazione della** direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose² **a decorrere dal 22 dicembre 2013. Al fine di mantenere le medesime** regole di condizionalità in materia di protezione delle acque sotterranee **stabilite nella direttiva 80/68/CEE fino all'ultimo giorno della sua validità**, è opportuno adeguare la portata della condizionalità e definire una norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali che includa i requisiti degli articoli 4 e 5 di **detta** direttiva³.
- (12 bis) *L'articolo 83 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE³, prevede che il riferimento all'articolo 3 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁴ che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009, s'intenda fatto all'articolo 55 di detto regolamento. Tuttavia, nel regolamento n. [regolamento orizzontale] tale riferimento è stato limitato alla prima e alla seconda frase dell'articolo 55. Al fine di assicurare la coerenza tra le prescrizioni d'uso di prodotti fitosanitari nell'anno 2014 e negli anni seguenti, si dovrebbe modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009.*
- (13) Il regolamento (UE) n. [OCM unica] del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ prevede l'integrazione del sostegno a favore dell'allevamento dei bachi da seta nel regime di sostegno diretto e, di conseguenza, la sua soppressione dal regolamento (UE) n. [OCM unica]. Considerato il ritardo nell'applicazione del nuovo regime di sostegno diretto, **gli aiuti nel settore dell'allevamento dei bachi da seta dovrebbero continuare** ad essere erogati per un altro anno.

¹ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

² GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43.

³ **GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.**

⁴ **GU L 230 del 19.08.1991, pag. 1.**

⁵ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (13 bis) *La Finlandia è stata autorizzata a erogare un aiuto finanziario nazionale ad alcuni settori agricoli nella Finlandia meridionale, a norma dell'articolo 141 del trattato di adesione. Tenendo conto della tempistica della riforma della PAC e del fatto che la situazione economica del settore agricolo nella Finlandia meridionale è difficile e pertanto i produttori hanno ancora bisogno di un aiuto specifico, è opportuno prevedere delle misure di integrazione in base alle quali la Finlandia possa, a norma dell'articolo 42 del trattato, essere autorizzata dalla Commissione a concedere aiuti nazionali, a determinate condizioni, nella Finlandia meridionale. L'aiuto al reddito dovrebbe essere gradualmente ridotto durante l'intero periodo e, entro il 2020, non dovrebbe essere superiore al 30% degli importi concessi nel 2013.*
- (14) È inoltre opportuno che le disposizioni relative al sistema di consulenza aziendale, al sistema integrato di gestione e di controllo e alla condizionalità previste, rispettivamente, nel titolo III, nel titolo V, capo II, e nel titolo VI, del regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale] del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune¹ si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2015.
- (15) In seguito all'inserimento dell'articolo 136 bis nel regolamento (CE) n. 73/2009 ■, occorre modificare i riferimenti all'articolo 14 del regolamento (UE) n. [PD] nel regolamento (UE) n. [SR].
- (16) Occorre pertanto modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 73/2009, (UE) n. [PD], (UE) n. [regolamento orizzontale], (UE) n. [OCM unica] e (UE) n. [SR].
- (17) *Al fine di consentire la rapida attuazione delle disposizioni transitorie previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione ed applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014. Onde evitare sovrapposizioni delle norme relative alla flessibilità fra i pilastri stabilite dal regolamento (CE) n. 73/2009 e dal regolamento (UE) n. [PD], modificati dal presente regolamento, ■ tale particolare modifica al regolamento (CE) n. 73/2009 si ■ dovrebbe applicare a decorrere dal 31 dicembre 2013 e ■ le modifiche del regolamento (UE) n. [PD], inclusa la sua applicazione differita a decorrere dal 1° gennaio 2015, si ■ dovrebbero applicare a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. [DP]. Inoltre, le modifiche degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, volte ad assicurare la continuazione delle regole di condizionalità vigenti, dovrebbero applicarsi a decorrere dal 22 dicembre 2013, data dell'abrogazione della direttiva 80/68/CEE del Consiglio.*
- (18) *Tenendo conto che il 2014 sarà un anno di transizione durante il quale gli Stati membri dovranno preparare la piena attuazione della riforma della PAC. è importante mantenere al minimo l'onere amministrativo derivante dalle disposizioni transitorie stabilite nel presente regolamento.*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

Articolo 1

Impegni giuridici assunti nel 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

1. In deroga all'articolo 94 del regolamento (UE) n. [...] [SR], **gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari** relativamente alle misure di cui all'articolo 20, **ad eccezione della lettera a), punto iii), della lettera c), punto i) e della lettera d), e all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005, conformemente ai programmi di sviluppo rurale adottati in base a tale regolamento** , anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, **purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.**

Fatti salvi l'allegato VI.E dell'atto di adesione del 2012 e le disposizioni adottate sulla base di tale atto, la Croazia può continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente alle misure di cui all'articolo 171, paragrafo 2, lettere a) e c) del regolamento (CE) n. 718/2007, conformemente al programma IPARD adottato in base a detto regolamento, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie di detto programma, purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del suo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.

Le spese sostenute in base a tali impegni sono ammissibili conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.

2. La condizione **di cui** all'articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999¹ non si applica ai nuovi impegni giuridici assunti dagli Stati membri nel 2014 ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 2

Proseguimento dell'applicazione degli articoli 50 bis e 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005

In deroga all'articolo 94 del regolamento (UE) n. [SR], gli articoli 50 bis e 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2014 per quanto riguarda le operazioni selezionate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale del periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. [SR], relativamente al premio annuale, e degli articoli da 29 a 32 , 34 e 35 del suddetto regolamento.

Articolo 3

Ammissibilità di alcuni tipi di spesa

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, **e all'articolo 94** del regolamento (UE) n. [SR], le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari, assunti nell'ambito delle misure di cui **agli articoli 20 e 36** del regolamento (CE) n. 1698/2005 **e fatti salvi l'allegato VI.E dell'atto di adesione del 2012 e le disposizioni adottate sulla base di tale atto, nel caso della Croazia l'articolo 171, paragrafo 2, lettere a) e c) del regolamento (CE) n. 718/2007,** sono ammissibili al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 nei casi seguenti:
 - a) per i pagamenti effettuati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 **e, nel caso della Croazia, tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016,** se la dotazione finanziaria per

¹ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

la misura interessata del rispettivo programma, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 *o del regolamento (CE) n. 718/2007*, è già esaurita; e

- b) per i pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre *2015 e, nel caso della Croazia, dopo il 31 dicembre 2016.*

Il presente paragrafo si applica anche relativamente agli impegni giuridici, nei confronti dei beneficiari, assunti nell'ambito delle corrispondenti misure dei regolamenti (CE) n. 1257/1999 o (CEE) n. 2078/1992 e (CEE) n. 2080/1992 che ricevono sostegno ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020, alle seguenti condizioni:
- a) *tale spesa è prevista* nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;
- b) si applica il tasso di partecipazione del FEASR al finanziamento della misura corrispondente nell'ambito del regolamento (UE) n. [SR] fissato nell'allegato I del presente regolamento;
- c) gli Stati membri assicurano che le corrispondenti misure transitorie siano chiaramente identificate mediante i propri sistemi di gestione e di controllo.

Articolo 4

Applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 73/2009 nel 2014

1. Per *l'anno* 2014, negli articoli 29, 30, 31 e 34 del regolamento (UE) n. [SR], il riferimento al titolo VI, capo I del regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale] va letto come un riferimento agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 ed agli allegati II e III di quest'ultimo.
2. Per *l'anno* 2014,
- a) nell'articolo 40 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [SR], il riferimento all'articolo 17 bis del regolamento (UE) n. [PD] va letto come un riferimento all'articolo 132 del regolamento (CE) n. 73/2009; ■
- b) nell'articolo 40 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [SR], il riferimento all'articolo 16 bis del regolamento (UE) n. [PD] va letto come un riferimento all'articolo 121 del regolamento (CE) n. 73/2009.

CAPO 2 MODIFICHE

Articolo 5

Modifiche del regolamento (CE) n. 73/2009

■ Il regolamento (CE) n. 73/2009 è così modificato:

- (1) all'articolo 29 è aggiunto il seguente paragrafo:

"5. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono versare, a decorrere dal 16 ottobre 2014, anticipi agli agricoltori fino al 50% dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I per quanto riguarda le domande presentate nel 2014. Per quanto riguarda i pagamenti per le carni bovine di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, gli Stati membri possono portare all'80% la percentuale di cui al primo comma."

(2) L'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"Articolo 40
Massimali nazionali

1. Per ogni Stato membro e ogni anno, il valore totale dei diritti all'aiuto assegnati, della riserva nazionale di cui all'articolo 41 e dei massimali fissati a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, **■** dell'articolo 69, paragrafo 3, **e dell'articolo 72 ter** non supera il relativo massimale nazionale stabilito nell'allegato VIII.
2. Se necessario, gli Stati membri attuano una riduzione/un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto e/o dell'importo della riserva nazionale di cui all'articolo 41 al fine di assicurare il rispetto dei massimali di cui all'allegato VIII.

Gli Stati membri che decidono di non attuare il titolo III, capo 5 bis, del presente regolamento e di non ricorrere alla possibilità offerta dall'articolo 136 bis, paragrafo 1, possono decidere, al fine di ottenere la riduzione necessaria del valore dei diritti all'aiuto di cui al primo comma, di non ridurre tali diritti all'aiuto attivati nel 2013 dagli agricoltori che nel 2013 hanno chiesto un importo inferiore a quello fissato dallo Stato membro interessato, che tuttavia non può superare i 5000 EUR.

3. Fatto salvo l'articolo 25 del regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale] del Parlamento europeo e del Consiglio*, gli importi dei pagamenti diretti che possono essere concessi in uno Stato membro per l'anno civile 2014 a norma degli articoli 34, 52, 53 **■** 68 e 72 bis del presente regolamento e per gli aiuti nel settore dei bachi da seta a norma dell'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1234/2007 non sono superiori ai massimali fissati per il suddetto anno nell'allegato VIII del presente regolamento ***previa deduzione degli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 136 ter per l'anno civile 2014, come disposto dall'allegato VIII bis del presente regolamento.*** Se necessario, e al fine di rispettare i massimali stabiliti all'allegato VIII, ***previa deduzione degli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 136 ter per l'anno civile 2014, come disposto dall'allegato VIII bis del presente regolamento,*** gli Stati membri attuano una riduzione lineare degli importi dei pagamenti diretti per l'anno civile 2014.

* G U L ...del..., pag."

(2 bis) ***All'articolo 41, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:***

"1. Ciascuno Stato membro costituisce una riserva nazionale che incorpora la differenza tra:

- a) ***il massimale determinato nell'allegato VIII del presente regolamento; e***

b) il valore totale di tutti i diritti all'aiuto assegnati e i massimali fissati a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, dell'articolo 69, paragrafo 3, e dell'articolo 72 ter del presente regolamento."

(3) All'articolo 51, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Per il 2014, i massimali relativi ai pagamenti diretti di cui agli articoli 52 e 53 sono identici ai massimali stabiliti per il 2013, moltiplicati per un coefficiente da calcolare per ciascuno Stato membro interessato dividendo il massimale nazionale relativo al 2014 stabilito all'allegato VIII per il massimale nazionale relativo al 2013. Tale moltiplicazione si applica soltanto agli Stati membri in cui il massimale nazionale stabilito all'allegato VIII per il 2014 è inferiore al massimale nazionale per il 2013."

(4) All'articolo 68, paragrafo 8, la fase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"8. Entro il **1° febbraio 2014**, gli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui all'articolo 69, paragrafo 1, possono riesaminarla e decidere, a partire dal 2014, di:"

(5) L'articolo 69 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 1° agosto 2009, il 1° agosto 2010, il 1° agosto 2011, il 1° settembre 2012 o entro il **1° febbraio 2014**, gli Stati membri possono decidere di utilizzare, a partire dall'anno successivo a tale decisione, o in caso di decisione adottata entro il **1° febbraio 2014**, a decorrere dal 2014, fino al 10% dei loro massimali nazionali di cui all'articolo 40 oppure, nel caso di Malta, l'importo di 2 000 000 EUR, a titolo del sostegno specifico previsto dall'articolo 68, paragrafo 1.";

a bis) Il paragrafo 4 è così modificato:

"4. Il sostegno previsto al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv) e al paragrafo 1, lettera b) e lettera e) dell'articolo 68 è limitato al 6,5% dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 o, nel caso di Malta, all'importo di 2 000 000 EUR, di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del presente regolamento, da usare in particolare per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) nel settore lattiero-caseario.

Gli Stati membri possono fissare sottolimiti per misura."

b) Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Solo allo scopo di assicurare il rispetto dei massimali nazionali previsti all'articolo 40, paragrafo 2, e di effettuare il calcolo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, gli importi utilizzati per concedere il sostegno di cui alla lettera c) dell'articolo 68, paragrafo 1, sono dedotti dal massimale nazionale di cui all'articolo 40, paragrafo 1. Questi sono contabilizzati come diritti all'aiuto assegnati."

c) Al paragrafo 5, prima frase, "2013" è sostituito da "2014";

d) Al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Solo allo scopo di assicurare il rispetto dei massimali nazionali previsti dall'articolo 40, paragrafo 2, e di effettuare il calcolo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, qualora uno Stato membro ricorra all'opzione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo, l'importo in questione non è contabilizzato come parte dei massimali fissati a norma del paragrafo 3 del presente articolo."

(5 bis) Nel titolo III è inserito un nuovo capo 5 bis:

"PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO PER IL 2014

Articolo 72 bis

Norme generali

- 1. Gli Stati membri possono decidere, entro il 1° marzo 2014, di concedere, per il 2014, un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico di cui ai capi 1, 2 e 3 del presente titolo.**

Entro la data di cui al primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro decisione.

- 2. Gli Stati membri che hanno deciso di applicare il regime di pagamento unico a livello regionale a norma dell'articolo 46 possono applicare il pagamento di cui al presente capo a livello regionale.**
- 3. Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, le riduzioni lineari di cui all'articolo 40, paragrafo 3, e l'applicazione degli articoli 21 e 23, il pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.**
- 4. Il pagamento di cui al paragrafo 1 è calcolato dagli Stati membri moltiplicando una cifra stabilita dallo Stato membro, che non sia superiore al 65% del pagamento medio nazionale o regionale per ettaro, per il numero di diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 34. Il numero di tali diritti all'aiuto non può essere superiore a 30 ettari o alle dimensioni medie delle aziende agricole riportate nell'allegato VIII ter se, nello Stato membro interessato, le dimensioni medie sono superiori a 30 ettari.**

Purché siano rispettati i limiti massimi di cui al primo comma, gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale una graduazione entro il numero di ettari fissato a norma di detto comma che si applichi in modo identico a tutti gli agricoltori.

Il pagamento medio nazionale per ettaro di cui al primo comma è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale di cui all'allegato VIII quater e al numero di ettari ammissibili dichiarati in conformità dell'articolo 34, paragrafo 2, nel 2014.

Il pagamento medio regionale per ettaro di cui al primo comma è stabilito dagli Stati membri prendendo una quota del massimale nazionale fissato nell'allegato VIII quater e il numero di ettari ammissibili dichiarati nella regione interessata in conformità dell'articolo 34, paragrafo 2, nel 2014. Tale quota è calcolata, per ciascuna regione, dividendo il rispettivo massimale, stabilito in

conformità dell'articolo 46, paragrafo 3, per il massimale nazionale di cui all'articolo 40, per il 2014.

5. *Gli Stati membri provvedono affinché non sia concesso alcun beneficio agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, a decorrere dal 19 ottobre 2011, al solo scopo di beneficiare del pagamento redistributivo. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.*

Articolo 72 ter

Disposizioni finanziarie

1. *Per finanziare il pagamento di cui al presente capo, gli Stati membri possono decidere, entro la data di cui all'articolo 72 bis, di usare fino al 30% del massimale nazionale annuo di cui all'articolo 40 per l'anno di domanda 2014. Entro tale data essi comunicano l'eventuale decisione alla Commissione.*
2. *In base alla percentuale del massimale nazionale che deve essere utilizzata dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1, la Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per tale pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141 ter, paragrafo 2."*

(6) All'articolo 90, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

- "3. L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile è stabilito moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

Bulgaria: [520,20] EUR

Grecia: [234,18] EUR

Spagna: [362,15] EUR

Portogallo: [228,00] EUR."

(7) All'articolo 122, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

- "3. Il regime di pagamento unico per superficie è disponibile fino al 31 dicembre 2014."

(7 bis) *All'articolo 124, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

- "1. *La superficie agricola di un nuovo Stato membro soggetta al regime di pagamento unico per superficie è la parte della sua superficie agricola utilizzata che è mantenuta in buone condizioni agronomiche, a prescindere dal fatto che sia o meno in produzione e, se del caso, è adeguata conformemente ai criteri oggettivi e non discriminatori che saranno stabiliti da tale nuovo Stato membro previa approvazione della Commissione.*

Ai fini del presente titolo, per "superficie agricola utilizzata" si intende la superficie complessiva occupata da seminativi, pascoli permanenti, colture permanenti e orti, come stabilito a fini statistici dalla Commissione.

2. *Ai fini della concessione dei pagamenti a titolo del regime di pagamento unico per superficie, sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 1, nonché le parcelle agricole coltivate a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41).*

Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle di cui al primo comma devono essere a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica della domanda di aiuto.

La dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti pagamenti è di 0,3 ha. Tuttavia, ciascun nuovo Stato membro ha la facoltà di decidere, in base a criteri oggettivi e previa approvazione della Commissione, di fissare la dimensione minima a un livello più elevato che non superi 1 ha."

(8) All'articolo 131, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- "1. I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1° agosto 2009, 1° agosto 2010, 1° agosto 2011, 1° settembre 2012 o entro il **1° febbraio 2014** di utilizzare, a decorrere dall'anno successivo a tale decisione, o nel caso di una decisione adottata entro il **1° febbraio 2014**, a decorrere dall'anno 2014, fino al 10% dei rispettivi massimali nazionali di cui all'articolo 40 per concedere un sostegno agli agricoltori come indicato all'articolo 68, paragrafo 1, e a norma del titolo III, capo 5, a seconda dei casi."

(8 bis) *All'articolo 133 bis, il titolo è sostituito dal seguente:*

"Aiuti nazionali transitori nel 2013"

(8 ter) *Nel titolo V è inserito un nuovo capo 2 bis:*

"PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO PER IL 2014

*Articolo 125 bis
Norme generali*

1. *I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1° marzo 2014, di concedere, per il 2014, un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 2 del presente titolo.*

Entro la data di cui al primo comma, i nuovi Stati membri interessati comunicano alla Commissione la loro decisione.

2. *Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria e l'applicazione degli articoli 21 e 23, il pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo assume la forma di un aumento degli importi per ettaro concessi nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.*
3. *Il pagamento di cui al paragrafo 1 è calcolato dagli Stati membri moltiplicando una cifra stabilita dallo Stato membro, che non sia superiore al 65% del*

pagamento medio nazionale per ettaro, per il numero di ettari ammissibili per i quali vengono concessi importi all'agricoltore nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie. Il numero di tali ettari non può essere superiore a 30, o, se nel nuovo Stato membro interessato le dimensioni medie sono superiori a 30 ettari, alle dimensioni medie delle aziende agricole riportate nell'allegato VIII ter .

Purché siano rispettati i limiti massimi di cui al primo comma, gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale una graduazione entro il numero di ettari fissato a norma di detto comma che si applichi in modo identico a tutti gli agricoltori.

Il pagamento medio nazionale per ettaro di cui al primo comma è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale di cui all'allegato VIII quater e al numero di ettari ammissibili dichiarati nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie nel 2014.

4. *I nuovi Stati membri provvedono affinché non sia concesso alcun beneficio agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, a decorrere dal 19 ottobre 2011, al solo scopo di beneficiare del pagamento redistributivo. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.*

*Articolo 125 ter
Disposizioni finanziarie*

1. *Per finanziare il pagamento di cui al presente capo, i nuovi Stati membri possono decidere, entro la data di cui all'articolo 125 bis, di usare fino al 30% del massimale nazionale annuo di cui all'articolo 40 per l'anno di domanda 2014 o, per la Bulgaria e la Romania, degli importi di cui all'allegato VIII quinquies. Entro tale data essi comunicano l'eventuale decisione alla Commissione.*

La dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 123 è ridotta dell'importo di cui al primo comma.

2. *In base alla percentuale del massimale nazionale che deve essere utilizzata dai nuovi Stati membri interessati ai sensi del paragrafo 1, la Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per tale pagamento e calcola la corrispondente riduzione della dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 123. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141 ter, paragrafo 2."*

(8 quater) Al titolo V, capo 4, è inserito il seguente articolo:

*"Articolo 133 ter
Aiuti nazionali transitori nel 2014*

1. *I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie conformemente all'articolo 122 hanno la facoltà di decidere di concedere aiuti nazionali transitori nel 2014.*

2. *La Bulgaria e la Romania hanno la facoltà di concedere aiuti ai sensi del presente articolo soltanto se decidono entro 1° febbraio 2014 di non concedere nel 2014 i pagamenti diretti nazionali complementari di cui all'articolo 132.*
3. *Gli aiuti possono essere concessi agli agricoltori in settori per i quali sono stati concessi nel 2013 gli aiuti nazionali transitori ai sensi dell'articolo 133 bis o, nel caso della Bulgaria e della Romania, i pagamenti diretti nazionali complementari ai sensi dell'articolo 132.*
4. *Le condizioni per la concessione degli aiuti sono identiche a quelle autorizzate per la concessione dei pagamenti per il 2013 ai sensi degli articoli 132 o 133 bis, ad eccezione delle riduzioni dovute all'applicazione dell'articolo 132, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 7 e 10.*
5. *L'importo totale degli aiuti che possono essere concessi agli agricoltori in ciascuno dei settori di cui al paragrafo 3 è limitato all'80% delle dotazioni finanziarie specifiche per settore per il 2013 secondo l'autorizzazione della Commissione ai sensi dell'articolo 133 bis, paragrafo 5, o, per la Bulgaria e la Romania, ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 7.*

Per Cipro, le dotazioni finanziarie specifiche per settore sono indicate nell'allegato XVII bis.

5 bis. I paragrafi 3 e 4 non si applicano a Cipro.

6. *I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 31 marzo 2014. La comunicazione della decisione di cui al paragrafo 1 include i seguenti elementi:*
 - a) *la dotazione finanziaria per ciascun settore;*
 - b) *se del caso, il tasso massimo di aiuti nazionali transitori.*
7. *I nuovi Stati membri hanno la facoltà di decidere, in base a criteri oggettivi ed entro i limiti autorizzati dalla Commissione ai sensi del paragrafo 5, gli importi degli aiuti nazionali transitori da concedere."*

(9) Nel titolo VI è inserito il seguente articolo:

"Articolo 136 bis
Flessibilità tra i pilastri

1. Gli Stati membri possono decidere, entro il **31 dicembre 2013**, di rendere disponibile, a titolo di sostegno supplementare a favore di misure che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale finanziate dal FEASR, come prevede il regolamento (UE) n. [SR] del Parlamento europeo e del Consiglio*, fino al **15** % dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2014 al 2019 come prevede l'allegato VIII del presente regolamento per l'anno 2014 e l'allegato II del regolamento (UE) n. [PD] del Parlamento europeo e del Consiglio**, per gli anni dal 2015 al 2019. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.

La decisione di cui al primo comma **■ sarà** comunicata alla Commissione entro **il 31 dicembre 2013** **■**. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a tale comma, che può variare per anno civile.

Gli Stati membri che non si avvalgono del primo comma per l'anno civile 2014 possono prendere la decisione di cui al primo comma, per gli anni civili dal 2015 al 2019, anteriormente al 1° agosto 2014 e la comunicano alla Commissione entro il 1° agosto 2014.

Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di rivedere la decisione di cui al presente paragrafo a decorrere dall'anno civile 2018. Tale revisione non può dar luogo a una diminuzione della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. ***Gli Stati membri comunicano siffatta decisione di revisione alla Commissione entro il 1° agosto 2017.***

2. ***Anteriormente al 31 dicembre 2013 gli*** **■** Stati membri **■** che non si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 1 **■** possono decidere **■** di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) n. [PD] fino al **■ 15%** **■** o, ***nel caso di*** Bulgaria, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia e Regno Unito, ***fino al 25%*** dell'importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel periodo 2015-2020, come previsto dal regolamento (UE) n. [SR]. Pertanto, l'importo corrispondente non è più disponibile per misure di sostegno che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale.

La decisione di cui al primo comma **■ sarà** comunicata alla Commissione entro **il 31 dicembre 2013**. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a tale comma, che può variare per anno civile.

Gli Stati membri che non si avvalgono del primo comma per l'esercizio finanziario 2015 possono prendere la decisione di cui al primo comma, per il periodo 2016-2020, anteriormente al 1° agosto 2014 e la comunicano alla Commissione entro il 1° agosto 2014.

Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di rivedere la decisione di cui al presente paragrafo a decorrere dagli esercizi finanziari 2019 e 2020. Tale revisione non può dar luogo ad un aumento della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. ***Gli Stati membri comunicano siffatta decisione di revisione alla Commissione entro il 1° agosto 2017.***

3. Per tener conto delle decisioni notificate dagli Stati membri conformemente ai paragrafi 1 e 2, la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati conformemente all'articolo 141 bis riesaminando i massimali di cui all'allegato VIII.

* GU L ...del..., pag.

** GU L ...del..., pag."

(9 bis) Nel titolo VI è inserito il seguente articolo:

"Articolo 136 ter

Gli Stati membri che, a norma dell'articolo 136, hanno deciso di rendere disponibile, a decorrere dall'esercizio 2011, un importo a favore del sostegno dell'Unione nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del FEASR, continuano a rendere disponibili gli importi di cui all'allegato VIII bis, per l'esercizio finanziario 2015, a favore dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del FEASR. "

(9 ter) *Nel titolo VII è inserito il seguente articolo:*

*"Articolo 140 bis
Attribuzione di competenze*

Per tener conto delle decisioni notificate dagli Stati membri conformemente all'articolo 136 bis, paragrafi 1 e 2, nonché di ogni altra modifica dei massimali nazionali stabiliti nell'allegato VIII, la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 141 bis, riesaminando i massimali di cui all'allegato VIII quater.

Al fine di garantire l'applicazione ottimale della riduzione lineare di cui all'articolo 40, paragrafo 3, nel 2014, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 141 bis, stabilendo norme per il calcolo della riduzione che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3. "

(10) L'articolo 141 bis è sostituito dal seguente:

*"Articolo 141 bis
Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione è soggetto alle condizioni di cui al presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 bis è conferito alla Commissione **■ fino** al 31 dicembre 2014. Il potere di adottare atti delegati di cui **agli articoli** 136 bis, paragrafo 3, **e 140 bis** è conferito alla Commissione **■ fino** al 31 dicembre 2014.
3. La delega di potere di cui all'articolo 11 bis e **agli articoli** 136 bis, paragrafo 3, **e 140 bis** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca mette fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una data successiva ivi precisata. Essa non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena ha adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo ed al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 bis e **agli articoli** 136 bis, paragrafo 3, **e 140 bis** entra in vigore soltanto se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato alcuna obiezione entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale atto al Parlamento europeo e al Consiglio oppure se, prima dello scadere di detto periodo, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione

l'intenzione di non sollevare obiezioni. Tale periodo è prolungato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

- (11) Gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato II, **punti 1), 1 bis) e 2)**, del presente regolamento.
- (12) Gli allegati I, VIII e XVII bis sono modificati e i nuovi allegati VIII bis, VIII ter, VIII quater e VIII quinquies sono inseriti conformemente all'allegato II, punti bis 1), 3), 4), 4 bis), 4 ter), 4 quater) e 5), del presente regolamento.

"Articolo 5 bis

In deroga all'articolo 94 del regolamento (UE) n. [SR], la parte introduttiva dell'articolo 70, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 è così modificata:

"In deroga ai massimali di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, il contributo del FEASR può essere innalzato fino a un massimo del 95% della spesa pubblica ammissibile per le regioni che possono ricevere finanziamenti nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza", le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, e dell'85% della spesa pubblica ammissibile per le altre regioni. Detti tassi si applicano alle spese ammissibili di nuova introduzione nelle dichiarazioni certificate di spesa, fino alla data finale di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013, ossia il 31 dicembre 2015, nel caso in cui lo Stato membro, alla data del [OPOCE: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], o successivamente, soddisfi una delle seguenti condizioni:"

e il secondo comma è così modificato:

"Uno Stato membro che desideri avvalersi della deroga prevista nel primo comma presenta una domanda alla Commissione volta a modificare il proprio programma di sviluppo rurale di conseguenza. La deroga si applica a partire dall'approvazione, da parte della Commissione, della modifica del programma."

Articolo 6

Modifiche del regolamento (UE) n. [PD]

Il regolamento (UE) n. [PD] è così modificato:

- (1) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Per tener conto dell'evoluzione degli importi totali massimi che possono essere concessi a titolo di pagamenti diretti, ivi compresi quelli derivanti dalle decisioni adottate dagli Stati membri conformemente all'articolo 136 bis del regolamento (CE) n. 73/2009 e all'articolo 14 del presente regolamento e quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 ter, secondo comma, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 55 del presente regolamento, al fine di riesaminare i massimali nazionali di cui all'allegato II del presente regolamento."
- (2 bis) All'articolo 22, paragrafo 3, dopo l'ultimo comma è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini del calcolo di cui al primo e secondo comma gli Stati membri possono tenere pienamente conto, purché non sia applicato il pagamento redistributivo a norma dell'articolo 28 octies, del sostegno concesso per l'anno civile 2014 a norma degli articoli 72 bis e 125 bis del regolamento (CE) n. 73/2009."

(2 ter) *All'articolo 28 quater, paragrafo 1 ter, dopo l'ultimo comma è aggiunto il comma seguente:*

"Al fine di differenziare il regime di pagamento unico per superficie, gli Stati membri possono tenere pienamente conto, purché non sia applicato il pagamento redistributivo a norma dell'articolo 28 octies, del sostegno concesso per l'anno civile 2014 a norma dell'articolo 125 bis del regolamento (CE) n. 73/2009."

(3) All'articolo 57, paragrafo 2, dopo l'ultimo comma è aggiunto il comma seguente:

"Tuttavia, esso continua ad essere applicato per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni che hanno inizio anteriormente al 1° gennaio 2015."

(4) All'articolo 59, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Tuttavia, *l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafo 6, l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafi 2 e 3, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 20, paragrafo 5, l'articolo 21, paragrafo 3 ter, l'articolo 22, paragrafo 7, l'articolo 28 quater, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 28 octies, paragrafo 1, l'articolo 31, paragrafo 2, quarto comma, l'articolo 32, paragrafo 1, quarto comma, l'articolo 32, paragrafo 1 sexies, l'articolo 35, paragrafo 1, l'articolo 37, paragrafo 1, l'articolo 39, l'articolo 52, paragrafo 1, e l'articolo 57, paragrafo 1*, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento."

Articolo 7

Modifiche del regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale]

(1) All'articolo 113, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e le pertinenti modalità di applicazione continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 2014 e gli articoli 30 e 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 e le pertinenti modalità di applicazione continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle spese e ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario agricolo 2013."

(2) *È inserito il nuovo articolo seguente:*

***"Articolo 114 bis
Deroga al regolamento (UE) n. 966/2012***

In deroga alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 966/2012 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, non è necessario che il parere dell'organismo di certificazione per l'esercizio finanziario agricolo 2014 accerti la legittimità e la regolarità delle spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione."

(3) L'articolo 115 è sostituito dal seguente:

"Articolo 115
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ■ giorno ■ **della** pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Si applicano tuttavia le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 7, 8, **16, 24 bis, 25 e 45**, a decorrere dal 16 ottobre 2013;
- b) gli articoli **9, 18, 42 e 53 per** le spese sostenute a decorrere dal 16 ottobre 2013;
- c) **l'articolo 54**, il titolo III, il titolo V, capo II, e il titolo VI ■ a decorrere dal 1° gennaio 2015;
- d) **il titolo VII, capo IV, per i pagamenti effettuati a decorrere dall'esercizio finanziario agricolo 2014 in poi.**"

Articolo 8
Modifiche del regolamento (UE) n. [OCM unica]

Il regolamento (UE) n. [OCM unica] è così modificato:

(1) **È inserito il nuovo articolo seguente:**

**"Articolo 149 bis
Pagamenti nazionali per taluni settori in Finlandia**

Fatta salva l'autorizzazione della Commissione, la Finlandia può continuare, per il periodo dal 2014 al 2020, a concedere aiuti nazionali che, in base all'articolo 141 dell'atto di adesione, ha concesso nel 2013 ai produttori, purché:

- ***l'importo dell'aiuto al reddito sia gradualmente ridotto durante l'intero periodo e, nel 2020, non sia superiore al 30% dell'importo concesso nel 2013; e***
- ***prima di ricorrere a tale possibilità sia stato fatto pieno uso dei regimi di sostegno nell'ambito della politica agricola comune per i settori interessati.***

La Commissione dà la propria autorizzazione senza applicare la procedura di cui all'articolo [162 dell'OCM unica]."

(2) All'articolo 163, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti punti:

- "h) l'articolo 111 ■ fino al 31 marzo **2015**;
- i) ***l'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera e) e paragrafo 2, e riguardo al settore ortofrutticolo, l'allegato XVI bis, fino alla data di applicazione delle relative norme da stabilirsi in virtù degli atti delegati di cui all'articolo 114, paragrafo 1, lettere b) e f)***;

- j) *gli articoli 136, 138 e 140, insieme all'allegato XVIII ai fini dell'applicazione di tali articoli, fino alla data di applicazione delle norme da stabilirsi in virtù degli atti di esecuzione di cui agli articoli 121 e 124, lettera a) o fino al 30 giugno 2014, se precedente."*

Articolo 9

Modifiche del regolamento (UE) n. [SR]

1. *All'articolo 32 del regolamento (UE) n. [SR], è aggiunto il paragrafo 6 seguente:*

"6. La Croazia può, a norma della presente misura, concedere pagamenti ai beneficiari delle zone designate ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, anche nel caso in cui non sia stata completata l'analisi minuziosa di cui al terzo comma di detto paragrafo. L'analisi minuziosa è completata entro il 31 dicembre 2014. I beneficiari delle zone le quali non risultano più ammissibili a seguito del completamento dell'analisi minuziosa, non ricevono più indennità a norma della presente misura."

2. *All'articolo 64 del regolamento (UE) n. [SR], il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*

"Nella ripartizione annuale di cui al paragrafo 4 vengono inclusi anche i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [PD] e le risorse trasferite al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009, per quanto riguarda gli anni civili 2013 e 2014."

3. *All'articolo 65 del regolamento (UE) n. [SR], il paragrafo 4, lettera b bis è sostituito dal seguente:*

b bis) al 100% per un importo di 100 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato all'Irlanda, per un importo 500 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato a Portogallo e per un importo di 7 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato a Cipro, a condizione che tali Stati membri beneficino dell'assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 del TFUE il 1° gennaio 2014 o successivamente, fino al 2016 quando l'applicazione di tale disposizione sarà riesaminata.

CAPO 3

DISPOSIZIONI FINALI

"Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ■ giorno ■ della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia:

- l'articolo 5, punti 9) e 10), si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

- l'articolo 5, punto 11), del presente regolamento ■ si applica a decorrere dal 22 dicembre 2013; e
- l'articolo 6 del presente regolamento si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. [PD].
- ***l'articolo 7 del presente regolamento si applica, per quanto riguarda le modifiche dell'articolo 115 del regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale], dalle date di applicazione ivi stabilite.***

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Tavola di concordanza degli articoli relativi alle misure ■ nel corso dei periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020

Regolamento (CE) n. 1698/2005	Regolamento (UE) n. [SR]
<i>Articolo 20, lettera a), punto i): Formazione e informazione</i>	<i>Articolo 15</i>
<i>Articolo 20, lettera a), punto ii): Insediamento di giovani agricoltori</i>	<i>Articolo 20, paragrafo 1, lettera a), punto i)</i>
<i>Articolo 20, lettera a), punto iii): Prepensionamento</i>	/
<i>Articolo 20, lettera a), punto iv): Ricorso a servizi di consulenza</i>	<i>Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)</i>
<i>Articolo 20, lettera a), punto v): Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione</i>	<i>Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)</i>
<i>Articolo 20, lettera b), punto i): Ammodernamento delle aziende agricole</i>	<i>Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)</i>
<i>Articolo 20, lettera b), punto ii): Accrescimento del valore economico delle foreste</i>	<i>Articolo 22, paragrafo 1, lettera d)</i>
<i>Articolo 20, lettera b), punto iii): Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali</i>	<i>Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)</i> <i>Articolo 22, paragrafo 1, lettera e)</i>
<i>Articolo 20, lettera b), punto iv): Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie</i>	<i>Articolo 36</i>
<i>Articolo 20, lettera b), punto v): Infrastrutture agricole e forestali</i>	<i>Articolo 18, paragrafo 1, lettera c)</i>

Regolamento (CE) n. 1698/2005	Regolamento (UE) n. [SR]
Articolo 20, lettera b), punto vi): Misure di prevenzione e ripristino	Articolo 19
Articolo 20, lettera c), punto i): Rispetto delle norme	/
Articolo 20, lettera c), punto ii): Sistemi di qualità alimentare	Articolo 17
Articolo 20, lettera c), punto iii): Attività di informazione e promozione	Articolo 17
Articolo 20, lettera d), punto i): Agricoltura di semisussistenza	Articolo 20, paragrafo 1, lettera a), punto iii)
Articolo 20, lettera d), punto ii): Gruppi di produttori	Articolo 28
Articolo 36, lettera a), punto i): Indennità a favore delle zone montane	Articolo 32
Articolo 36, lettera a), punto ii): Indennità a favore di zone diverse da quelle montane	Articolo 32
Articolo 36, lettera a), punto iii): ■ Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE	Articolo 31
Articolo 36, lettera a), punto iv): Pagamenti agroambientali	Articolo 29 Articolo 30
Articolo 36, punto v): Pagamenti per il benessere degli animali	Articolo 34
Articolo 36, lettera b), punto i): Primo imboschimento di terreni agricoli	Articolo 23
Articolo 36, lettera b), punto ii): Primo impianto di sistemi agroforestali	Articolo 22, paragrafo 1, lettera b), punto 4

Regolamento (CE) n. 1698/2005	Regolamento (UE) n. [SR]
Articolo 36, lettera b), punto iii): Primo imboschimento di terreni non agricoli	Articolo 22, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 36, lettera b), punto iv): Indennità Natura 2000	Articolo 31
Articolo 36, lettera b), punto v): Pagamenti silvoambientali	Articolo 35
<i>Articolo 36, lettera b), punto vi): Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi</i>	<i>Articolo 25</i>
<i>Articolo 36, lettera b), punto vii): Investimenti non produttivi</i>	<i>Articolo 26</i>
<i>Misure di cui al regolamento (CE) n. 718/2007</i>	<i>Misure di cui al regolamento (UE) n. [SR]</i>
<i>Articolo 171, paragrafo 2, lettera a): Investimenti in aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie</i>	<i>Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)</i>
<i>Articolo 171, paragrafo 2, lettera c): investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie</i>	<i>Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)</i>

█

ALLEGATO II

Gli allegati **I** del regolamento (CE) n. 73/2009 sono così modificati:

(-1) Nell'allegato I, dopo la riga relativa al "Sostegno specifico", è inserita la seguente:

<i>"Pagamento redistributivo"</i>	<i>Titolo II, capo 5 bis e titolo V, capo 2 bis</i>	<i>Pagamento disaccoppiato</i>
(1) All'allegato II, il punto A. "Ambiente" è sostituito dal seguente:		
"1	Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1)	Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, e articolo 5, lettere a), b) e d)
2	-	-
3	Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6)	Articolo 3
4	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	Articoli 4 e 5
5	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	Articolo 6 e articolo 13, paragrafo 1, lettera a)"

(1 bis) All'allegato II, punto B. "Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante", il criterio 9 è sostituito dal seguente:

9	<i>Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)</i>	<i>Articolo 55, prima e seconda frase"</i>
---	--	---

(2) L'allegato III è così modificato:

a) La rubrica "Protezione e gestione delle risorse idriche" è sostituita dalla seguente:

"Protezione e gestione delle risorse idriche:	- Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua(1)
Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche	- Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
<i>Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle</i>	

acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

- ⁽¹⁾ Nota: le fasce tampone nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all'interno che all'esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti relativi alle condizioni di applicazione di fertilizzanti nelle vicinanze dei corsi d'acqua, di cui al punto A.4 dell'allegato II della direttiva 91/676/CEE, da applicare conformemente ai programmi d'azione stabiliti dagli Stati membri a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676/CEE."

- I**
- (3) Nell'allegato VIII, la colonna relativa all'anno 2014 è sostituita dalla seguente:

"Tabella 1
(migliaia di EUR)

Stato membro	2014
Belgio	[544 047]
Danimarca	[926 075]
Germania	[5 178 178]
Grecia	[2 047 187]
Spagna	[4 833 647]
Francia	[7 586 341]
Irlanda	[1 216 547]
Italia	[3 953 394]
Lussemburgo	[33 662]
Paesi Bassi	[793 319]
Austria	[693 716]
Portogallo	[557 667]
Finlandia	[523 247]
Svezia	[696 487]
Regno Unito	[3 548 576]

Tabella 2(*)
(migliaia di EUR)

Bulgaria	[642 103]
Repubblica ceca	[875 305]
Estonia	[110 018]
Cipro	[51 344]
Lettonia	[168 886]
Lituania	[393 226]
Ungheria	[1 272 786]
Malta	[5 240]
Polonia	[2 970 020]
Romania	[1 428 531]
Slovenia	[138 980]
Slovacchia	[377 419]
Croazia	[113 908]
(*)Massimali calcolati tenendo conto del calendario degli aumenti di cui all'articolo 121."	

(4) **Dopo l'allegato VIII è inserito l'allegato seguente:**

Allegato VIII bis
(migliaia di EUR)

Stato membro	2014
Germania	[42 600]
Svezia	[9 000]

(4 bis) Dopo l'allegato VIII bis è inserito l'allegato seguente:

Allegato VIII ter

Dimensioni medie delle aziende agricole da prendere in considerazione a norma dell'articolo 72 bis, paragrafo 4, e dell'articolo 125 bis, paragrafo 3

<i>Stato membro</i>	<i>Dimensioni medie delle aziende agricole (in ettari)</i>
<i>Belgio</i>	<i>29</i>
<i>Bulgaria</i>	<i>6</i>
<i>Repubblica ceca</i>	<i>89</i>
<i>Danimarca</i>	<i>60</i>
<i>Germania</i>	<i>46</i>
<i>Estonia</i>	<i>39</i>
<i>Irlanda</i>	<i>32</i>
<i>Grecia</i>	<i>5</i>
<i>Spagna</i>	<i>24</i>
<i>Francia</i>	<i>52</i>
<i>Croazia</i>	<i>5,9</i>
<i>Italia</i>	<i>8</i>
<i>Cipro</i>	<i>4</i>
<i>Lettonia</i>	<i>16</i>
<i>Lituania</i>	<i>12</i>
<i>Lussemburgo</i>	<i>57</i>
<i>Ungheria</i>	<i>7</i>
<i>Malta</i>	<i>1</i>
<i>Paesi Bassi</i>	<i>25</i>
<i>Austria</i>	<i>19</i>
<i>Polonia</i>	<i>6</i>
<i>Portogallo</i>	<i>13</i>
<i>Romania</i>	<i>3</i>
<i>Slovenia</i>	<i>6</i>
<i>Slovacchia</i>	<i>28</i>
<i>Finlandia</i>	<i>34</i>
<i>Svezia</i>	<i>43</i>
<i>Regno Unito</i>	<i>54</i>

(4 ter) Dopo l'allegato VIII ter è inserito l'allegato seguente:

*Allegato VIII quater
(migliaia di EUR)*

Massimali nazionali di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 3, e all'articolo 125 bis, paragrafo 3

<i>Belgio</i>	<i>505 266</i>
<i>Bulgaria</i>	<i>796 292</i>
<i>Repubblica ceca</i>	<i>872 809</i>
<i>Danimarca</i>	<i>880 384</i>
<i>Germania</i>	<i>5 018 395</i>
<i>Estonia</i>	<i>169 366</i>
<i>Irlanda</i>	<i>1 211 066</i>
<i>Grecia</i>	<i>1 931 177</i>
<i>Spagna</i>	<i>4 893 433</i>
<i>Francia</i>	<i>7 437 200</i>
<i>Croazia</i>	<i>265 785</i>
<i>Italia</i>	<i>3 704 337</i>
<i>Cipro</i>	<i>48 643</i>
<i>Lettonia</i>	<i>302 754</i>
<i>Lituania</i>	<i>517 028</i>
<i>Lussemburgo</i>	<i>33 432</i>
<i>Ungheria</i>	<i>1 269 158</i>
<i>Malta</i>	<i>4 690</i>
<i>Paesi Bassi</i>	<i>732 370</i>
<i>Austria</i>	<i>691 738</i>
<i>Polonia</i>	<i>3 061 518</i>
<i>Portogallo</i>	<i>599 355</i>
<i>Romania</i>	<i>1 903 195</i>
<i>Slovenia</i>	<i>134 278</i>
<i>Slovacchia</i>	<i>394 385</i>
<i>Finlandia</i>	<i>524 631</i>
<i>Svezia</i>	<i>699 768</i>
<i>Regno Unito</i>	<i>3 591 683</i>

(4 quater) Dopo l'allegato VIII quater è inserito l'allegato seguente:

**Allegato VIII quinquies
(migliaia di EUR)**

Importi per la Bulgaria e la Romania di cui all'articolo 125 ter, paragrafo 1

Bulgaria	789 365
Romania	1 753 000

(5) L'allegato XVII bis è sostituito dall'allegato seguente:

**Allegato XVII bis
Aiuti nazionali transitori a Cipro (EUR)**

Settore	2013	2014
Cereali (escluso frumento duro)	141 439	113 151
Frumento (grano) duro	905 191	724 153
Latte e prodotti lattiero-caseari	3 419 585	2 735 668
Bovini	4 608 945	3 687 156
Ovini e caprini	10 572 527	8 458 022
Settore dei suini	170 788	136 630
Pollame e uova	71 399	57 119
Vino	269 250	215 400
Olio di oliva	3 949 554	3 159 643
Uve da tavola	66 181	52 945
Uve secche	129 404	103 523
Pomodori trasformati	7 341	5 873
Banane	4 285 696	3 428 556
Tabacco	1 027 775	822 220
Frutta decidua, inclusa la frutta a nocciolo	173 390	138 712
Totale	29 798 462	23 838 770

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLO SVILUPPO RURALE

La Commissione dichiara che intende cooperare in modo costruttivo con gli Stati membri nella preparazione e nell'approvazione dei nuovi programmi di sviluppo rurale, al fine di garantire una transizione agevole verso il nuovo periodo di programmazione anche per le misure non contemplate dall'articolo 1 del regolamento che stabilisce disposizioni transitorie.

La Commissione esorta gli Stati membri che, a norma dell'articolo 1 del regolamento che stabilisce disposizioni transitorie, intendono avvalersi della possibilità di assumere nuovi impegni giuridici per opere di irrigazione, a farlo nel rispetto delle condizioni stabilite per tali opere all'articolo 46, paragrafo 3, del nuovo regolamento sullo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.